# Lotto n°2 Capitolato Speciale

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO, DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI

La presente polizza è stipulata tra

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Piazza Ospedale Maggiore, 3

Cap 20162 Milano

P.IVA n° 09315660960

е

[Nome Società]
Via......Città.....
P.IVA n°.....

Decorrenza ore 24.00 del 30.06.2019 Scadenza ore 24.00 del 30.06.2022 Scadenza Annuale 30.06

# **SOMMARIO**

| SEZIONE 1   | DEFINIZIONI E VEICOLI ASSICURATI  |
|-------------|---|
| Art.1       | Definizioni   |
| Art.2       | Veicoli assicurati  |
| SEZIONE 2   | NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE   |
| Art.1       | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio                                 |
| Art.2       | Assicurazione presso diversi Assicuratori   |
| Art.3       | Durata e proroga del contratto  |
| Art.4       | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia                                    |
| Art. 4 bis) | Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010 |
| Art.5       | Regolazione del premio (opzione base)   |
| Art.5       | Regolazione del premio (opzione migliorativa)                                       |
| Art.6       | Recesso a seguito di sinistro (opzione base)  |
| Art.6       | Recesso a seguito di sinistro (opzione migliorativa)                                |
| Art.7       | Modifiche dell'assicurazione  |
| Art.8       | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società                               |
| Art.9       | Oneri fiscali   |
| Art.10      | Foro competente   |
| Art.11      | Interpretazione del contratto   |
| Art.12      | Ispezione delle cose assicurate   |
| Art.13      | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione base)                   |
| Art.13      | Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa)           |
| Art.14      | Coassicurazione e delega  |
| Art.15      | Clausola Broker   |
| Art.16      | Rinvio alle norme di legge  |
| Art.17      | Estensioni territoriali   |
| Art.18      | Trattamento dei dati  |
| SEZIONE 3   | RISCHI COPERTI  |
| Art.1       | Oggetto dell'assicurazione  |
| Art.2       | Prestazioni aggiuntive  |
| SEZIONE 4   | ESCLUSIONI  |
| Art.1       | Eventi esclusi  |
| SEZIONE 5   | GESTIONE DEI SINISTRI   |
| Art.1       | Obblighi in caso di sinistro  |
| Art.2       | Esagerazione dolosa del danno   |
| Art.3       | Procedura per la valutazione del danno  |
| Art.4       | Determinazione/Valutazione del danno  |

| Art.5      | Mandato periti  |
|------------|---|
| Art.6      | Identificazione dei veicoli                                 |
| Art.7      | Limite massimo dell'indennizzo                              |
| Art.8      | Riparazioni   |
| Art.9      | Pagamento dell'indennizzo                                   |
| Art.10     | Rinuncia all'azione di surroga                              |
|            |   |
| CEZIONE C  | COMME ACCIOURATE EDANGUICIE COOREDTIE CALCOLO DEL DREMIO    |
| SEZIONE 6  | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
| Art.1      | Somme assicurate e calcolo del premio                       |
| Art.2      | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti            |
| Art.3      | Riparto di coassicurazione                                  |
| Art.4      | Disposizione finale   |
| SEZIONE 5  | GESTIONE DEI SINISTRI                                       |
| Art.1      | Obblighi in caso di sinistro                                |
| Art.2      | Esagerazione dolosa del danno                               |
| Art.3      | Procedura per la valutazione del danno                      |
| Art.4      | Determinazione/Valutazione del danno                        |
| Art.5      | Mandato periti  |
| Art.6      | Identificazione dei veicoli                                 |
| Art.7      | Limite massimo dell'indennizzo                              |
| Art.8      | Riparazioni   |
| Art.9      | Pagamento dell'indennizzo                                   |
| Art.10     | Rinuncia all'azione di surroga                              |
|            |   |
| CETIONIE C |   |
| SEZIONE 6  | SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO |
| Art.1      | Somme assicurate e calcolo del premio                       |
| Art.2      | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti            |
| Art.3      | Riparto di coassicurazione                                  |
| Art.4      | Disposizione finale   |

# **SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI**

# Art. 1 - Definizioni

| Assicurazione:   | Il contratto di assicurazione  |  |
|--|--|--|
| Polizza:   | Il documento che prova l'assicurazione;  |  |
| Contraente:  | Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio  |  |
|  | della presente polizza.  |  |
| Assicurato:  | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla  |  |
|  | Assicurazione  |  |
| Società:   | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;   |  |
| Broker:  | Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della  |  |
|  | gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.  |  |
| Premio:  | La somma dovuta dal Contraente alla Società.   |  |
| Rischio:   | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni ch<br>possono derivarne.                        |  |
| Sinistro:  | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.                               |  |
| Indennizzo:  | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.   |  |
| Franchigia:  | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.   |  |
| Scoperto:  | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.   |  |
| Massimale per sinistro:  | La massima esposizione della Società per ogni sinistro.  |  |
| Annualità assicurativa o   | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di  |  |
| periodo assicurativo: effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicuraz |  |  |
| Cose assicurate:   | Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati   |  |
| Danno Parziale:  | Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. |  |
| Danno Totale:  | Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito  |  |
|  | a:   |  |
|  | ☐ Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato  |  |
|  | ovvero   |  |
|  | <ul> <li>eventi che diano luogo a danni materiali, qualora le spese</li> </ul>                                   |  |
|  | per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore  |  |
|  | commerciale dello stesso al momento del sinistro e   |  |
|  | sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione   |  |
| Accessories  | del relitto.   |  |
| Accessorio:  | L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente   |  |
|  | normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.   |  |
| Optional:  | L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa  |  |
| Optional.  | costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.  |  |
|  | costructive con supplemento ai prezzo base ai listillo.  |  |

| Veicolo: | Veicoli di proprietà od in uso dei dipendenti e/o collaboratori, |
|----------|--|
|          | Amministratori, Direttori del Contraente usati per missioni di   |
|          | servizio.  |

### Art. 2 – Veicoli assicurati

Veicoli di proprietà e/o in uso a: dipendenti, collaboratori, Amministratori, Direttori , anche se di familiari e/o di terzi, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

#### SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

#### Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessale dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile. Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

#### Art. 3 - Durata e proroga del contratto (opzione base)

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2022.

Si precisa altresì che il Contraente si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all'art. 4.2 del disciplinare, di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contrattuali comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione del pertinente contratto, fermo restando il periodo di proroga tecnica di cui al punto 4.1 del disciplinare.

E' facoltà delle parti recedere dal contratto ad ogni scadenza anniversaria con lettera raccomandata o pec da inviarsi almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza anniversaria.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di cessazione anche anticipata del contratto.

#### Art. 3 - Durata e proroga del contratto (opzione migliorativa)

L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2022.

Si precisa altresì che il Contraente si riserva di esercitare la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come previsto all'art. 4.2 del disciplinare, di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni alle medesime condizioni contrattuali comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno la ripetizione del pertinente contratto, fermo restando il periodo di proroga tecnica di cui al punto 4.1 del disciplinare.

E' facoltà del Contraente recedere dal contratto ad ogni scadenza anniversaria con lettera raccomandata o pec da inviarsi almeno 180 (centoottanta) giorni prima della scadenza anniversaria.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza.

La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di cessazione anche anticipata del contratto.

#### Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Società o al Broker al quale è assegnata la polizza il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 90 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 90 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### Art. 4 bis) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati

dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### Art. 5 - Regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto a regolazione, pertanto il premio è da intendersi "flat".

#### Art 6 - Recesso a seguito di sinistro. (opzione base)

Dopo ogni sinistro e fino al 180 esimo (attualmente 90) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

### Art 6 - Recesso a seguito di sinistro. (opzione migliorativa)

Non si applica al presente contratto.

#### Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### Art. 10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### Art. 11 - Interpretazione del contratto (opzione base)

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art. 11 - Interpretazione del Contratto - Clausola di Buona fede (Opzione migliorativa)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.

#### Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione base)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;

- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

#### Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio (opzione migliorativa)

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

- 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
- 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
- 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
- 4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;

e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 25,00 euro a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.
Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### Art. 15 - Clausola Broker

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di

Marsh SpA, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 7%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

#### Art. 16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### Art. 17 - Estensioni territoriali

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Svizzera nonché per i Paesi per i quali è prevista la "carta verde".

#### Art. 19- Trattamento dei dati

Ai sensi della normativa vigente in ambito del trattamento dei dati, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI**

#### Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati indicati alla Sezione 1, Art. 2), anche se derivanti da colpa grave dell'Assicurato o dei conducenti del veicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) Incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, bora;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6)

#### Art. 2 – Prestazioni aggiuntive

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

#### a) Soccorso stradale

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

#### b) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia

del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

#### c) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro di cui al precedente articolo, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del dieci per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

#### d) Beni trasportati

L'impresa rimborsa i danni subiti dai beni trasportati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**e) Carrozzerie Convenzionate** (*op*zione migliorativa *operante solo se indicata nella scheda di offerta tecnica*)

La Società mette a disposizione un network di carrozzerie convenzionate e qualora per la riparazione del mezzo vengano utilizzate le predette carrozzerie/riparatori convenzionati, la Società verserà direttamente al riparatore l'intero importo delle riparazioni. Resteranno a carico dell' Assicurato eventuali riparazioni non conseguenti ai rischi indennizzabili con la presente polizza .

#### **SEZIONE 4 - ESCLUSIONI**

#### Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

- atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3. dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- 4. derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- 5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. la garanzia è comunque operante se il conducente, al momento del sinistro, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa, purchè vi provveda entro tre mesi dalla data del sinistro.

#### **SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI**

#### Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

#### Art. 2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

#### Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno

<u>Danno Parziale</u>: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

<u>Danno Totale:</u> In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

#### Art. 5 - Mandato dei periti

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito; quelle del terzo fanno carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Società la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall'indennizzo spettategli.

#### Art. 6 – Identificazione dei veicoli

La presente garanzia e limitata ai veicoli a motore, non intestati al PRA a nome del Contraente, utilizzati da ogni incaricato del Contraente, per motivi di servizio e/o missione per conto e su autorizzazione del Contraente.

Si intendono compresi in garanzia inoltre:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo e destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali, a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili, qualora dotazione necessari al veicolo per gli scopi al quale esso e adibito).

Il Contraente e esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli utilizzati ancorché delle generalità delle persone che utilizzano tali mezzi.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- Data e luogo della trasferta
- Generalità della persona autorizzata alia trasferta
- Numero delle missioni registrate nel periodo

Tali registri o documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla società di effettuare accertamenti e controlli.

### Art. 7- Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### Art. 8 - Riparazioni

Salvo che per le riparazione di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo

danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

#### Art. 10 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

### SEZIONE 6 – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

### Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio

| Massimale a PRA per singolo veicolo/sinistro | €  | 20.000,00 (o come diversamente offerto nella scheda di offerta tecnica) |
|--|----|---|
| Percorrenza chilometrica prevista            | Km | 25.000  |
| Premio lordo per Km                          | €  |   |
| Premio lordo annuo complessivo               | €  |   |

#### Scomposizione del premio

| Premio annuo imponibile | € |  |
|-------------------------|---|--|
| Imposte                 | € |  |
| TOTALE                  | € |  |

### Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie per singolo veicolo e sinistro.

| Garanzia  | Limiti di indennizzo<br>Euro  | Scoperto e/o franchigia<br>% / Euro |
|---|---|-------------------------------------|
| Sezione 3, Art, 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) | Somma assicurata  |                                     |
| Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli               | 1.000,00 (o come<br>diversamente offerto nella<br>scheda di offerta tecnica)                | ====                                |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale       | 1.000,00 (o come<br>diversamente offerto nella<br>scheda di offerta tecnica)                | ====                                |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Sostituzione vettura    | 1.000,00 (o come<br>diversamente offerto nella<br>scheda di offerta tecnica)                | ====                                |
| Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso             | 500,00 (o come<br>diversamente offerto nella<br>scheda di offerta tecnica)                  | ====                                |
| Sezione 5, Art. 4) Danno parziale                     | 75% del valore totale<br>del mezzo.<br>Per danni superiori il<br>danno è definito<br>TOTALE | ====                                |
| Beni trasportati                                      | 2.500,00  |                                     |

Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### Art. 3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate

| Società | Agenzia | Percentuale di<br>ritenzione |
|---------|---------|------------------------------|
|         |         |                              |
|         |         |                              |

### Art. 4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

<u>L'ASSICURATO</u>
<u>LA SOCIETÀ</u>